

**Schema di Convenzione per fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i.**

**TRA**

**La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.**, con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**")

**E**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_  
(nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la

mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta  
al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del  
presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con  
rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_  
(nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

#### **PREMESSO CHE**

**a)** la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-  
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e  
33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

**b)** con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha  
affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore  
unico per la fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica, da destinarsi ai  
soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l’espletamento di  
procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

**c)** nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R.  
19/2007 s.m.i., S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente  
alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano  
espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente  
convenzione;

**d)** S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del C.d.A  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla  
Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’artt. 54 e 55  
del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di  
cancelleria tradizionale ed ecologica, da destinarsi ai soggetti di cui all’art. 3

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | L.R. n. 19/2007 s.m.i. mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.   |  |
|  | e) con provvedimento n. _____ del _____, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto a _____ per un prezzo totale complessivo offerto di Euro _____ oltre I.V.A.;   |  |
|  | f) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una adeguata ed efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia per la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro; |  |
|  | g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto disposto dal punto 7.2.1 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail.  |  |
|  | h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.   |  |
|  | <i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>   |  |
|  | <b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>   |  |
|  | <b>ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI</b>   |  |
|  | 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il  |  |
|  | Pagina 3 di 29   |  |



Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

3. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 della Convenzione esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione stessa.

4. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare i quantitativi massimi indicati al comma 1 fino a concorrenza di un quinto dell'importo della convenzione, ai sensi del R.D. 2440/1923.

5. La presente fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in cui dovranno essere espressamente indicati:

- descrizione (marca e modello) e quantità di prodotti che intende acquistare;

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>eventuali personalizzazione (ove disponibile) dei prodotti che intende acquistare;</li> </ul>   |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ubicazione del luogo di consegna dei prodotti di cui al punto 7.1.1 del Capitolato Tecnico;</li> </ul>  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li> riferimenti per la fatturazione.</li> </ul>  |  |
|  | 6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R. - Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia. |  |
|  | <b>ART. 3 – DURATA</b>   |  |
|  | La presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della medesima (quale Data di Attivazione) e nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano esauriti i quantitativi massimi della presente Convenzione, la medesima potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..   |  |
|  | Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.   |  |
|  | Il Fornitore, durante tutto il periodo contrattuale, dovrà garantire il servizio di sostituzione dei prodotti di cui al punto 7.1.4 del Capitolato Tecnico.  |  |
|  | Pagina 6 di 29   |  |

#### **ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della

Convenzione a:

a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

c) garantire che la fornitura in oggetto sia erogata in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;

d) consegnare la cancelleria tradizionale ed ecologica nelle modalità indicate al punto 7.1 del Capitolato Tecnico;

e) erogare la fornitura oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;

f) sostituire i prodotti nelle modalità indicate al punto 7.1.4 del Capitolato Tecnico;

g) fornire l'assistenza nelle modalità indicate al punto 7.2. del Capitolato Tecnico;

h) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al punto 8 del Capitolato Tecnico;

i) consentire a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  | j) manlevare e tenere indenne S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché le                 |                |
|  | Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle           |                |
|  | pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso  |                |
|  | dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di |                |
|  | privativa vantati da terzi.  |                |
|  | <b>ART. 5 – CONSEGNA</b>   |                |
|  | La consegna di cancelleria tradizionale ed ecologica relativa a ciascun          |                |
|  | Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità      |                |
|  | stabilite nel Capitolato Tecnico punti 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3.                 |                |
|  | Gli imballaggi dei Prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:     |                |
|  | - essere costituiti da materiale riciclabile non nocivo;                         |                |
|  | - essere costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti    |                |
|  | facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, che possano       |                |
|  | essere inviati a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio;           |                |
|  | - devono possedere formato e finiture tali da non arrecare danni                 |                |
|  | all'utilizzatore finale;   |                |
|  | - essere regolarmente sigillati.   |                |
|  | I Prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere       |                |
|  | protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli             |                |
|  | imballi dei prodotti offerti dovranno rispondere alle norme in vigore secondo    |                |
|  | la natura dei beni da consegnare e secondo il mezzo di spedizione prescelto,     |                |
|  | tali da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del      |                |
|  | trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo.                                 |                |
|  | Ogni imballo dovrà presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e             |                |
|  | facilmente leggibile riportante:   |                |
|  |  |                |
|  |  | Pagina 8 di 29 |



- esatta denominazione e descrizione del prodotto;

- codifica indicata nel catalogo offerto.

- nome e indirizzo del fornitore;

- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei Prodotti in esso contenuti

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, i Prodotti verranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

**ART. 6 – INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA, FUORI PRODUZIONE, VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E VARIAZIONE DEL NUMERO DI PEZZI NELLA CONFEZIONE**

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock di uno o più prodotti offerti, il Fornitore, per non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al par. 6.1 del Capitolato Tecnico, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al par. 6 del Capitolo Tecnico.

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi di cui al paragrafo 7.1.2. del Capitolato Tecnico.

2. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  |  |                 |
|  | o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato |                 |
|  | da parte del produttore dovuta a cessazione della produzione, il Fornitore           |                 |
|  | dovrà obbligatoriamente:   |                 |
|  | - dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” a S.C.R. –               |                 |
|  | Piemonte S.p.A. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, allegando la          |                 |
|  | dichiarazione del legale rappresentante del Produttore che il prodotto è uscito      |                 |
|  | di produzione;   |                 |
|  | - indicare, pena la risoluzione della Convenzione, il Prodotto avente identiche      |                 |
|  | o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende          |                 |
|  | proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni          |                 |
|  | economiche convenute in sede di gara, specificandone il confezionamento ed           |                 |
|  | allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta,        |                 |
|  | tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto   |                 |
|  | sostituito nonché il campione del Prodotto proposto in sostituzione.                 |                 |
|  | S.C.R. – Piemonte S.p.A. procederà, quindi, alla verifica tecnica                    |                 |
|  | dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede     |                 |
|  | di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di             |                 |
|  | accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica.      |                 |
|  | In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione,      |                 |
|  | S.C.R. – Piemonte S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, anche solo        |                 |
|  | in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità    |                 |
|  | alle Amministrazioni del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.          |                 |
|  | Non è prevista la richiesta di “sostituzione di prodotto” per quei prodotti che      |                 |
|  | abbiano subito solo delle variazioni nelle caratteristiche tecniche (imputabili      |                 |
|  | ad un cambiamento del processo di produzione del Produttore) e che abbiano           |                 |
|  |  |                 |
|  |  | Pagina 10 di 29 |

mantenuto lo stesso codice prodotto del Produttore.

In tal caso, il Fornitore dovrà obbligatoriamente inviare una comunicazione a

---

S.C.R. – Piemonte S.p.A. contenente:

- dichiarazione del Produttore che il prodotto ha variato alcune caratteristiche tecniche imputabili al cambiamento del processo di produzione, mantenendo invariato il codice prodotto.

Qualora il produttore abbia cambiato anche il codice prodotto, il Fornitore è obbligato a chiedere una sostituzione di prodotto, in conformità al paragrafo precedente;

- nuova scheda tecnica, con i valori delle caratteristiche tecniche variate,

---

firmata dal legale rappresentate del Fornitore.

Contestualmente alla comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, il Fornitore sarà tenuto ad inviare un campione fisico del nuovo prodotto.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione e del campione, S.C.R. – Piemonte S.p.A. verificherà la corrispondenza del campione con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica, inviando comunicazione al Fornitore sull'accettazione o meno del campione.

Il prodotto dovrà mantenere le medesime condizioni di prezzo.

3. Il numero di pezzi contenuti nella confezione di ciascun Prodotto non può essere variato per tutta la durata della Convenzione, salvo che il Fornitore dimostri che sono state apportate modifiche in sede di produzione e che tali modifiche sono necessarie per cause non imputabili al Fornitore stesso.

La richiesta di variazione del numero di pezzi contenuti nella confezione è valutabile ed accettabile da S.C.R. – Piemonte S.p.A. solo per confezioni

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  |   |                 |
|  | originali. In tal caso, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione a S.C.R. –   |                 |
|  | Piemonte S.p.A., che si riserverà di accettare o meno il nuovo numero di pezzi    |                 |
|  | contenuti nella confezione. A tale comunicazione il Fornitore dovrà allegare:     |                 |
|  | - dichiarazione del legale rappresentante del Produttore relativa alla variazione |                 |
|  | del numero di pezzi nella confezione;   |                 |
|  | - scheda tecnica, contenente il nuovo numero di pezzi contenuti nella             |                 |
|  | confezione, firmata dal legale rappresentante del Fornitore.                      |                 |
|  | Contestualmente alla comunicazione di variazione del numero di pezzi nella        |                 |
|  | confezione rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, il Fornitore invierà un |                 |
|  | campione fisico della nuova confezione.   |                 |
|  | Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della               |                 |
|  | documentazione e del campione, S.C.R. – Piemonte S.p.A. invierà                   |                 |
|  | comunicazione al Fornitore circa l'accettazione o meno del campione.              |                 |
|  | Il prezzo per singolo pezzo dovrà rimanere invariato. Il prezzo unitario per      |                 |
|  | confezione sarà ricalcolato sulla base del numero di pezzi contenuti nella        |                 |
|  | nuova confezione.   |                 |
|  | <b>ART. 7 – ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>  |                 |
|  | S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la    |                 |
|  | corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.                               |                 |
|  | <b>ART. 8 – VERIFICA IN CORSO DI FORNITURA</b>                                    |                 |
|  | Oltre alla verifica preventiva, S.C.R. – Piemonte S.p.A. si riserva, nel corso    |                 |
|  | della durata della Convenzione, la facoltà di prelevare dei campioni del          |                 |
|  | materiale consegnato alle singole Amministrazioni contraenti, al fine di          |                 |
|  | effettuare verifiche di corrispondenza con la “Tabella dei Prodotti”, le schede   |                 |
|  | tecniche presentate e con i campioni verificati e accettati.                      |                 |
|  |   |                 |
|  |   | Pagina 12 di 29 |

In caso negativo della verifica, S.C.R. – Piemonte S.p.A. applicherà una penale così come definita al successivo art.10.

Pari facoltà è riservata alternativamente alle singole Amministrazioni contraenti che, in occasioni dell'esecuzione di Ordinatori di Fornitura, potranno effettuare unilaterali verifiche di corrispondenza delle caratteristiche tecniche e di conformità dei Prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara, e comunque, con i requisiti minimi indicati nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e nel relativo Allegato A, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.

La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i Prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti ed offerti. La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelli richiesti ed offerti dal Fornitore in sede di gara, documentata in un apposito “Verbale di verifica ispettiva”, dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso, di cui al paragrafo 7.1.4 del capitolato Tecnico, dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati.

## ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. Per le prestazioni indicate all'art. 2 comma 1 della presente convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere inviate a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura, a decorrere dall'avvenuta consegna di cui al punto 7.1.3 del Capitolato Tecnico.



|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  | Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità           |                 |
|  | Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di      |                 |
|  | pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da        |                 |
|  | effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del                    |                 |
|  | Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed           |                 |
|  | impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei              |                 |
|  | confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,         |                 |
|  | D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro              |                 |
|  | quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il              |                 |
|  | Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente          |                 |
|  | svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto |                 |
|  | costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il                         |                 |
|  | Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente                  |                 |
|  | richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria         |                 |
|  | del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e         |                 |
|  | previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e          |                 |
|  | competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese           |                 |
|  | raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito,     |                 |
|  | la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.               |                 |
|  | <b>ART. 10 – PENALI</b>  |                 |
|  | 1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od         |                 |
|  | eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le          |                 |
|  | normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle              |                 |
|  | prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione             |                 |
|  | all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora           |                 |
|  |  |                 |
|  |  | Pagina 15 di 29 |

non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

| Evento                                      | SLA   | Penale                                      |
|---|---|---|
| Tempi di consegna prodotti (par. 7.1)       | Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei prodotti     | 1 % del valore dell'Ordinativo di Fornitura |
| Tempi di sostituzione prodotti (par. 7.1.4) | Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione dei prodotti | 2 % del valore dell'Ordinativo di Fornitura |

2. in caso di mancato invio dei report trimestrali di cui al punto 8 del Capitolato Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. – Piemonte S.p.A. applicare una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno di ritardo;

3. per ogni accertata non conformità del prodotto consegnato rispetto al campione depositato presso S.C.R. – Piemonte S.p.A., la stessa potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00);

4. per ogni giorno di mancata disponibilità del servizio di Call Center di cui all'articolo 7.2.1 del Capitolato Tecnico, S.C.R. – Piemonte S.p.A. potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

# **ART. 11 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno





3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 1, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 2, 3 e 4 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## ART. 12 – GARANZIE

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  |   |                 |
|  | 1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha      |                 |
|  | presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla           |                 |
|  | legge, per un importo di Euro _____ = (_____/00). In merito allo                  |                 |
|  | svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto        |                 |
|  | dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.  |                 |
|  | La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del      |                 |
|  | debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, |                 |
|  | del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici    |                 |
|  | giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è        |                 |
|  | estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e      |                 |
|  | corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli    |                 |
|  | effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei     |                 |
|  | singoli Ordinativi di Fornitura.  |                 |
|  | 2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal     |                 |
|  | Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;   |                 |
|  | pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al              |                 |
|  | precedente all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche |                 |
|  | relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle         |                 |
|  | penali.   |                 |
|  | 3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla    |                 |
|  | sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni            |                 |
|  | Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.             |                 |
|  | 4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di     |                 |
|  | fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle             |                 |
|  | obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,      |                 |
|  |   |                 |
|  |   | Pagina 19 di 29 |

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  | secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate -previa deduzione di    |                 |
|  | eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte        |                 |
|  | S.p.a. verso il Fornitore -a seguito della piena ed esatta esecuzione delle        |                 |
|  | obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è   |                 |
|  | progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento                 |                 |
|  | dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo         |                 |
|  | garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006       |                 |
|  | s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore          |                 |
|  | all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle      |                 |
|  | prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale           |                 |
|  | importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di         |                 |
|  | regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..                        |                 |
|  | 5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo       |                 |
|  | consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.                     |                 |
|  | 6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto         |                 |
|  | dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà       |                 |
|  | provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal    |                 |
|  | ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.        |                 |
|  | 7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo       |                 |
|  | S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del    |                 |
|  | pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto    |                 |
|  | il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.               |                 |
|  | 8. Il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile   |                 |
|  | verso terzi, per tutta la durata della convenzione, rinnovabile fino al termine di |                 |
|  | durata degli ordinativi di fornitura, con massimale non inferiore ad Euro          |                 |
|  |  |                 |
|  |  | Pagina 20 di 29 |

..... ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per  
danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni  
eccedenti i massimali assicurati.

9. Il Fornitore, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per tutta la durata della convenzione, rinnovabile fino al termine di durata degli ordinativi di fornitura, con massimale non inferiore ad Euro ..... con sottolimito per singolo prestatore non inferiore ad Euro ..... restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del fornitore.

## ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- |   |
|---|
| - nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;                                   |
| - nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;                            |
| - nel caso di ingiustificata sospensione della fornitura;   |
| - nel caso di subappalto non autorizzato;   |
| - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;  |
| - nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;   |
| - nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; |

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  |  |                 |
|  | - mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine       |                 |
|  | di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da       |                 |
|  | parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A;  |                 |
|  | Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a         |                 |
|  | seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e        |                 |
|  | comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data     |                 |
|  | in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si    |                 |
|  | impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità      |                 |
|  | del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti          |                 |
|  | sino all'individuazione di un nuovo fornitore.                                       |                 |
|  | 2. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per  |                 |
|  | 10 (dieci) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura costituisce motivo    |                 |
|  | per la risoluzione di ciascun singolo ordine di fornitura, ai sensi dell'art. 1456   |                 |
|  | c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata     |                 |
|  | da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo        |                 |
|  | ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - |                 |
|  | Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la convenzione per tale specifica ipotesi di    |                 |
|  | risoluzione, qualora il ritardo, nell'attivazione della fornitura prolungato per     |                 |
|  | 10 (dieci) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, si sia verificato in |                 |
|  | misura superiore al 30% del complessivo delle attivazioni richieste.                 |                 |
|  | 3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di         |                 |
|  | fornitura, S.C.R - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata     |                 |
|  | rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente     |                 |
|  | proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia      |                 |
|  | possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente             |                 |
|  |  |                 |
|  |  | Pagina 22 di 29 |

importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

## ART. 14 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_;

Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06

---

s.m.i.

**ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E  
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  |  |                 |
|  | 1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la         |                 |
|  | Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della          |                 |
|  | cessione medesima.   |                 |
|  | 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al        |                 |
|  | presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.        |                 |
|  | fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare   |                 |
|  | risolto di diritto, rispettivamente, l'ordinativo di fornitura e la Convenzione.   |                 |
|  | 3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.           |                 |
|  | <b>ART. 16 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>   |                 |
|  | 1. Il sig. ...., Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per             |                 |
|  | l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei           |                 |
|  | confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per       |                 |
|  | quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad       |                 |
|  | ogni effetto il Fornitore.   |                 |
|  | <b>ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>                           |                 |
|  | 1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'ordinativo di fornitura allegato     |                 |
|  | alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"      |                 |
|  | (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.,         |                 |
|  | verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura        |                 |
|  | nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del        |                 |
|  | pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.                          |                 |
|  | 2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per            |                 |
|  | garantire i controlli di cui all'art. 10, 13 e 14 della presente convenzione e per |                 |
|  | lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 12 comma 4 della presente    |                 |
|  | convenzione.   |                 |
|  |  |                 |
|  |  | Pagina 24 di 29 |



3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla conclusione di ogni singola fornitura, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. il certificato di regolare esecuzione della fornitura in oggetto.

#### **ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Il fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  |   |                 |
|  | DUVRI), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante            |                 |
|  | dello stesso.   |                 |
|  | Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,            |                 |
|  | andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi        |                 |
|  | dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,       |                 |
|  | al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate              |                 |
|  | singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.                      |                 |
|  | <b>ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI</b>   |                 |
|  | 1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di           |                 |
|  | correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.              |                 |
|  | 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con            |                 |
|  | particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di                |                 |
|  | sicurezza da adottare.  |                 |
|  | 2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione         |                 |
|  | sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da                     |                 |
|  | qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per             |                 |
|  | errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi               |                 |
|  | elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del |                 |
|  | D.Lgs. n.196/2003.  |                 |
|  | 3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla <i>Convenzione</i> e alla sua   |                 |
|  | esecuzione nonché ai singoli <i>Ordinativi di Fornitura</i> per la gestione della       |                 |
|  | <i>Convenzione</i> medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della            |                 |
|  | stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per             |                 |
|  | fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio    |                 |
|  | dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori           |                 |
|  |   |                 |
|  |   | Pagina 26 di 29 |



Le spese relative alla stesura della convenzione, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario .

#### **ART. 21 – DISCIPLINA APPLICABILE**

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

#### **ART. 22 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

#### **ART. 23 – CLAUSOLA FINALE**

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

S.C.R. - Piemonte S.p.A. \_\_\_\_\_

Il Fornitore\_\_\_\_\_

Il Fornitore \_\_\_\_\_